

PARERE CIMITERIALE ARPA

Comune di Grassobbio. Parere ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2022 sul Piano Cimiteriale

Vista la documentazione inviata con nota del Comune di Grassobbio prot.n. 17014 del 27/09/2022, prot. ARPA n. 151091 del 27/09/2022, integrata con ulteriore documentazione pervenuta con note prot.n. 20870 del 18/11/2022, prot. ARPA n. 182820 del 22/11/2022 e prot.n. 21120 del 23/11/2022, prot. ARPA 185074 del 25/11/2022.

Preso atto:

- che viene richiesto il parere di questa A.R.P.A. inerente al Piano Cimiteriale Comunale riguardante l'unico cimitero situato nel comune di Grassobbio;
- che il Piano in esame prevede, in estrema sintesi, nuove cappelle, nuovi loculi, tombe a due, nuovi campi inumazione e mineralizzazione, nuovi ossari/cinerari e nuovo giardino delle rimembranze, con le specifiche riportate a pag. 16 della relazione tecnica;
- che in base a quanto indicato nelle integrazioni pervenute "*...Il presente Piano contempla l'annessione dell'area individuata nell'estratto cartografico tav. 01, posta a sud-est e denominata "area interna al cimitero di recente sistemazione mediante nuova recinzione"*";
- che, stando alle note riportate nelle integrazioni, l'ampliamento del cimitero con l'annessione della sopraccitata area risulta necessario per la realizzazione di diverse strutture di sepoltura e del Giardino delle Rimembranze.

Verificato che detto ampliamento implica una riduzione a sud-est della fascia di rispetto definita nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2004¹.

Rilevato che nella tavola integrativa Tav_A6, trasmessa con nota prot.n. 21120 del 23/11/2022, prot. ARPA 185074 del 25/11/2022, la fascia di rispetto del cimitero appare ridotta a sud-est, rispetto a quella deliberata nel 2004, in ragione dell'annessione dell'area di cui sopra.

Costatato che anche sugli altri lati/fronti, la fascia di rispetto risulta avere ampiezze differenti rispetto a quelle individuate nella Deliberazione del 2004.

Ricordato che il parere ARPA riguarda esclusivamente gli aspetti di carattere ambientale inerenti al Piano Cimiteriale.

Si ripercorrono le seguenti osservazioni.

➤ Dall'esame dei dati disponibili nel Geoportale Regionale, nella banca dati provinciale SITer@ e dall'esame delle tavole reperibili in PGTweb emerge che a nord-ovest del cimitero vi è un corso d'acqua, denominato Roggia Vecchia di Zanica, la cui fascia di rispetto lambisce il cimitero (tavola 2B- revisione 01 datata gennaio 2018 della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente). Onde evitare fraintendimenti si rammenta che è in capo al Comune l'onere di vigilare che le previsioni tengano conto di tutti i vincoli eventualmente gravanti sulle aree del cimitero.

➤ In base alla consultazione dell'aggiornamento delle tavole degli agglomerati, disponibili nel sito web dell'Autorità territoriale d'Ambito ATO di Bergamo, il cimitero di Grassobbio risulta ricadere all'interno di agglomerato, e quindi risulta servito da pubblica fognatura (AG01611701_Grassobbio). Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate che si generano al suo interno (servizi igienici, deposito mortuario, etc.) devono quindi essere collettati in fognatura.

➤ In merito alla gestione delle acque meteoriche, nel caso di possibile verifica ed eventuale adeguamento dei relativi sistemi di raccolta e smaltimento, si coglie l'occasione per ricordare che, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, il relativo recapito dovrebbe avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riuso, infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (subordinatamente a quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. 285/1990, cioè all'esigenza di non far confluire acqua in eccesso nelle zone di inumazione e mineralizzazione), scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura; si invita, a valutare

¹ La Deliberazione, corredata di allegato grafico, è stata inviata ad ARPA Lombardia con nota prot.n. 20870 del 18/11/2022, prot. ARPA n. 182820 del 22/11/2022.

la possibilità di implementazione dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque pluviali per l'irrigazione delle aree a verde, ritenendo che l'eventuale utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione non costituisca un uso ottimale e sostenibile della risorsa idrica.

➤ In riferimento alla distanza di 0,50 m che deve essere garantita tra la base delle fosse per inumazione/mineralizzazione e la superficie della falda (art. 57 del D.P.R. 285/1990 e art. 21 R.R. 4/2022), alla luce di quanto desumibile dalla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente (tav. 7A datata gennaio 2004), visionata nel sito PGT web, sembrerebbero non configurarsi particolari rischi di interferenza tra falda freatica e le sepolture per inumazione. In ogni caso, qualora si rinvenissero tracce di acque sotterranee (piccole falde sospese, etc.) durante qualsiasi attività legata alla gestione del cimitero (scavi, trincee, etc.) si ricorda di porre attenzione ad evitare qualsiasi interferenza con le aree di sepoltura, in particolare le aree per inumazione e mineralizzazione.

➤ In riferimento alla caratterizzazione granulometrica del suolo delle aree destinate all'inumazione, si coglie l'occasione per ricordare quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. 285/1990: “[...] *Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei*”. L'eventuale riporto di terreni estranei va condotto sotto la guida di idonea figura professionale.

➤ Nella documentazione trasmessa non sono state rinvenute informazioni in merito alla gestione dei rifiuti cimiteriali. In relazione a tale aspetto, si rammenta che le attività di gestione, deposito, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 254/2003 *'Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari'* per i rifiuti derivanti da estumulazione ed esumazione e al D. Lgs. 152/2006 *'Norme in materia ambientale'* per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 254/2003.

➤ Spetta al Comune garantire che l'analisi del fabbisogno di sepolture sia funzionale a coprire le esigenze, per un tempo minimo pari al decennio o maggiore, nel rispetto degli obblighi e dei requisiti dimensionali per ciascuna tipologia di sepoltura stabiliti dalla normativa.

Si esprime, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, **parere favorevole al Piano Cimiteriale e alla riduzione della fascia di rispetto a sud-est, in corrispondenza dell'annessione al cimitero di area in ampliamento, con la seguente specifica:** sul lato sud-est, oggetto di ampliamento del cimitero, l'ampiezza e il disegno della fascia di rispetto cimiteriale, da riportare nelle tavole di Piano, saranno quelli di cui alla Tav_A6 inviata ad ARPA Lombardia, mentre sui lati non interessati dall'ampliamento, compreso il lato est e nord-est, non essendo presenti motivazioni per rivedere le ampiezze della fascia di rispetto di cui all'allegato cartografico alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 26/04/2004, si invita il Comune a adeguare gli elaborati del Piano riportando le ampiezze individuate nella suddetta Deliberazione.

Si coglie l'occasione per evidenziare le recenti modifiche apportate dal R.R. 4/2022 *"Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33"*, in ragione delle quali la possibilità di riduzione della zona di rispetto (rif. art. 24, comma 2 del citato R.R. n. 4/2022) sono limitate al solo comma quarto dell'art. 338 del R.D. n.1265/1934, ovvero alle sole necessità di ampliamento dei cimiteri come nel caso in questione. Tale orientamento pare confermato da una recente sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2022 n. 772, che fissa, inoltre, la fascia di inedificabilità del cimitero alla fascia di ampiezza pari a 200 metri dal perimetro dello stesso.

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 e-mail: p.perfumi@arpalombardia.it
 Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894 e-mail: c.andriani@arpalombardia.it